

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634 Governo (*Esame e rinvio*) 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 19

INTERROGAZIONI:

5-00257 Coscia: Proseguo del servizio sperimentale, denominato «sezioni primavera», per bambini della prima infanzia 19

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 21

5-00315: Ghizzoni: Riduzione di utilizzazioni di insegnanti di alcune associazioni professionali per l'anno scolastico 2008/2009 20

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 23

5-00260 Siragusa: Accertamento della rilevanza e tutela del sito archeologico di Pietra Tara in provincia di Palermo 20

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 25

5-00303 De Pasquale: Ripristino del carattere abilitante del corso Cobsolid dell'Accademia di belle arti di Firenze 20

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 26

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 settembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

C. 1634 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Osserva che l'articolo 1 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, al fine di favorire l'acquisizione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», siano predisposte azioni di sperimentazione in base all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nonché di sensibilizzazione e di formazione del personale docente. In proposito, evidenzia che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 attribuisce al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di promuovere progetti in ambito

nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, come nel caso in esame, ovvero la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, nonché i processi di continuità e orientamento. Ricorda che il Ministro può eventualmente sostenere tali progetti con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, in base al comma 1. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scanzioni degli ordinamenti degli studi, in base al comma 2. Agli alunni deve essere riconosciuta piena validità agli studi compiuti nell'ambito delle iniziative di sperimentazione, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in base al comma 4. Le attività di cui all'articolo in esame devono essere realizzate nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, rispettivamente, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Analoghe iniziative dovranno essere avviate nella scuola dell'infanzia. Aggiunge che il comma 2 dell'articolo in esame specifica che l'attuazione delle misure previste dalla disposizione in esame avvenga entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'opportunità dell'intervento con legge, non strettamente necessario come risulta dalla documentazione predisposta dagli uffici, si giustifica in un'ottica di educazione alla legalità sempre più urgente alla luce dell'emergenza educativa di cui ci parlano i fatti di cronaca da qualche anno.

Sottolinea che per queste ragioni e per rafforzare la dimensione educativa dei percorsi di istruzione, il decreto reintroduce all'articolo 2 il cosiddetto voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene

valutato il comportamento di ogni studente e la relativa valutazione è espressa in decimi, in base ai commi 1 e 2. La disposizione specifica ulteriormente che il comportamento dello studente deve essere analizzato in relazione sia al periodo di permanenza nella sede scolastica, sia alla partecipazione alle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. Il voto in condotta viene ristabilito facendo salve le previsioni dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998. A tal proposito, ricorda che lo statuto delle studentesse e degli studenti richiede agli studenti un comportamento corretto e coerente con i doveri sanciti nello statuto stesso, in base all'articolo 3; sono i regolamenti degli istituti scolastici ad individuare quei comportamenti che configurino mancanze disciplinari, nonché le relative sanzioni. In ogni caso, lo statuto esclude che una qualunque infrazione disciplinare connessa al comportamento dello studente possa influire sulla valutazione del profitto, in base all'articolo 4, comma 3. Infine, è previsto che solo in caso di particolare gravità del comportamento, il consiglio di istituto può adottare sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, in base all'articolo 4, comma 6. In relazione all'esplicito richiamo allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che in parte disciplina il rapporto tra comportamento e valutazione dello studente, andrebbe quindi valutata l'opportunità di coordinare le disposizioni in questo contenute con le novità introdotte dall'articolo in esame. Osserva quindi che il comma 3 dell'articolo in esame dispone che la valutazione del comportamento dello studente spetta collegialmente al consiglio di classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente. Qualora sia inferiore a sei decimi, invece che a otto decimi, come nella precedente disciplina, comporta la non ammissione al successivo anno di corso, ovvero all'esame conclusivo del ciclo di studi. La norma,

infine, rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la determinazione dei criteri da utilizzare ai fini della correlazione tra gravità del comportamento e voto insufficiente, nonché per le eventuali ulteriori modalità applicative. A tutela della organicità della disciplina, ricorda che andrebbe in proposito valutata l'opportunità di riformulare le disposizioni del presente articolo come novella al testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.

Aggiunge che l'articolo 3 introduce alcune innovazioni in relazione alle modalità di valutazione del rendimento degli studenti nelle scuole del primo ciclo di istruzione. In particolare, si stabilisce, che, a partire dall'anno scolastico 2008/2009 nella scuola primaria, in base al comma 1, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno; nella scuola secondaria di primo grado, in base al comma 2, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi. Rispetto alla disciplina vigente, nella scuola primaria, il giudizio analitico – per il quale non si fa più cenno alla motivazione – è accompagnato alla valutazione numerica, mentre nella scuola secondaria di primo grado, il giudizio numerico sostituisce del tutto quello analitico. Sottolinea quindi che il comma 3 dell'articolo in oggetto specifica che per essere ammessi alla classe successiva ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Il successivo comma 4 prevede alcune modifiche ed integrazioni della normativa vigente, necessarie in relazione alle innovazioni introdotte. Ritiene che l'aver reintrodotta il sistema di valutazione decimale nel primo ciclo contribuisce a fare chiarezza sui reali livelli di apprendimento dei nostri studenti e agevolerà il percorso di definizione di standard, cosiddetti de-

scrittori, che l'INVALSI è chiamato ad elaborare, affinché l'indicazione del voto corrisponda ad oggettive conoscenze, abilità e competenze comparabili da scuola a scuola, superando le differenze attuali nella certificazione dei livelli di competenze acquisite dagli studenti.

Ricorda quindi che l'articolo 4, comma 1, stabilisce che, nei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 per la riorganizzazione del servizio scolastico e dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole, si preveda che le istituzioni scolastiche costituiscono classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Con la disposizione in commento, si consente dunque di ricostituire classi con il maestro unico, secondo il modello organizzativo tradizionale della scuola elementare vigente fino al 1990. Accanto alla reintroduzione delle classi ad insegnante unico, la disposizione in commento specifica ulteriormente che nei regolamenti si deve comunque tener conto delle esigenze di una più ampia articolazione del tempo-scuola sulla base delle richieste delle famiglie. Secondo quanto specificato nelle relazioni al provvedimento, ciò significa che, nella definizione dei regolamenti, l'articolazione del tempo-scuola deve essere prevista in funzione non soltanto delle esigenze di riorganizzazione didattica, ma anche delle esigenze dell'utenza. In ragione della domanda delle famiglie, vi potranno pertanto essere differenti articolazioni dell'orario scolastico. Il comma 2 dell'articolo in esame prevede l'adeguamento del trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi con unico insegnante, che avverrà in sede di contrattazione collettiva. Tale adeguamento si rende necessario in quanto l'orario settimanale della classi a maestri unico è superiore rispetto alle ore di lezione che ciascun docente è tenuto a svolgere secondo le vigenti previsioni della contrattazione collettiva, pari a 22 ore settimanali.

La norma individua le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli oneri

derivanti dall'adeguamento retributivo nella quota parte delle economie di spesa discendenti dalla realizzazione degli obiettivi della razionalizzazione prevista dal citato articolo 64, decreto-legge n. 112 del 2008 e destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Rileva che questa disposizione interviene sul segmento della scuola primaria che era stato interessato da modifiche ordinamentali con il decreto legislativo 59 del 2004, che aveva introdotto la differenza tra « apprendimenti fondamentali » non negoziabili e « apprendimenti opzionali » e « facoltativi », prevedendo in 27 ore il tempo scuola necessario per i primi e 3 ore per gli altri, quelli di natura opzionale. Il decreto in esame, rafforza, dunque, la scelta del decreto 59 che, peraltro aveva anche introdotto l'insegnante *tutor* quale insegnante prevalente del *team*, indicando in 24 ore il tempo scuola non negoziabile e quindi da considerare come unità organizzativa di base per l'acquisizione degli alfabeti essenziali della cultura e dei contenuti delle aree disciplinari di studio. In più, evidenzia come l'intero modulo possa essere affidato anche ad un solo insegnante. Con ciò si ottengono due effetti sicuramente positivi per il sistema educativo: si amplia la libertà di scelta delle famiglie che volessero occuparsi dell'educazione dei propri figli in orario pomeridiano e si recupera la funzione educativa del docente, quale punto di riferimento, non solo per gli insegnamenti, ma anche dal punto di vista relazionale, ricordando inoltre che nel sistema odierno spesso non è stata data in concreto alle famiglie la possibilità di scegliere per le 27 ore, obbligandole di fatto a optare per il tempo pieno. Osserva che non è corretto parlare di « ritorno al passato » paragonando questo modello a quello degli anni '70-'80. Da allora sono cambiate molte cose, ma soprattutto è cambiata la cornice giuridica entro cui i modelli organizzativi ordinamentali si giustificano: è stata riconosciuta in legge ordinaria prima ed in Costituzione poi, l'autonomia scolastica e con il decreto n. 275 del 99 è stata di fatto abolita la

rigidità e l'unicità dei modelli organizzativi e quindi anche il modello dei 3 insegnanti su due classi.

Precisa che dall'anno scolastico 2004/2005, inoltre, in virtù del decreto n. 59 citato, il 73 per cento delle classi della scuola primaria ha attivato la figura del *tutor* ed il 40 per cento di queste classi ha affidato questa figura ad un solo insegnante. Né può valere l'obiezione che la scuola primaria sia tra le migliori scuole nei confronti internazionali. La scuola primaria, o elementare, è stata punto di eccellenza del sistema formativo del nostro Paese, ben prima dell'ingresso della organizzazione didattica per moduli, grazie alla capacità e generosità di generazioni di maestri, di direttori didattici e di famiglie attente ai beni primari dei loro figli: l'educazione e la cultura di base. Semmai, occorrerebbe ripensare proprio agli ultimi due anni della scuola primaria, visto che gli apprendimenti dei nostri ragazzi cominciano ad essere scadenti dopo i nove anni fino ai quindici come confermano da troppi anni le rilevazioni dell'OCSE con riferimento al PISA. Osserva quindi che l'aver inserito questa misura in un decreto legge si giustifica, inoltre, in una logica di vincoli di bilancio che impongono inderogabili economie di spesa previste dalla legge n. 133 del 2008 e che tendono a coniugare riqualificazione della spesa pubblica e qualità. Anche in quest'ottica, dunque, l'organizzazione del lavoro nel primo ciclo, ma in particolare nella scuola primaria, richiede una revisione dei criteri di assegnazione e di utilizzo dei docenti finalizzata ad ottimizzare le ore di insegnamento e quindi, di apprendimento degli studenti. Ricorda che la questione, d'altra parte, era stata affrontata in modo dettagliato già dal « Quaderno Bianco sulla scuola », curato dai Ministri dell'economia e dell'istruzione del Governo Prodi nel settembre 2007, allorquando al paragrafo 4.3, pagine 45 e seguenti, si sosteneva che « per quanto riguarda gli studenti, le ore effettive medie di lezioni, orario discendente, possono essere più elevate di quelle curriculari, se essi ricevono ore di insegnamento frontale per sperimentazioni con

un monte ore più esteso di quello ordinario (...) ovvero se, nella stessa ora di corso, sono previsti due insegnanti, col risultato che gli studenti ricevono di fatto due ore di insegnamento. È quanto avviene nella scuola primaria, per alcune discipline tecniche, ovvero nel caso di studenti diversamente abili la cui istruzione richiede insegnanti supplementari. In Italia, in particolare, si può stimare che tali fattori facciano sì che le ore di insegnamento effettivamente ricevute eccedano l'orario strettamente curricolare in media di circa il 18 per cento nella scuola primaria, dove è particolarmente elevata la compresenza per fare fronte anche al tempo pieno, di circa 16 per cento nella scuola secondaria di primo grado e di circa il 12 per cento nella scuola secondaria superiore, dove la compresenza è associata ad una forte frammentazione disciplinare non generalista. A parità del resto, ciò tende ad accrescere ulteriormente il numero di insegnanti necessari per studente.»

Osserva quindi che nel caso della scuola primaria, l'eccesso di circa il 60 per cento del rapporto insegnanti/studenti dell'Italia, rispetto al valore OCSE, è spiegato per circa la metà dal maggiore impegno orario degli studenti; per circa un quinto dal minore impegno orario degli insegnanti; per meno di un terzo dalla minore dimensione delle classi». Ritiene che si comprenda, per questo, perché, sempre come sostiene il «Quaderno Bianco», «nel confronto internazionale ai valori raccolti dall'OCSE, l'Italia mostri un valore del rapporto insegnanti per 100 studenti del 20 per cento superiore alla media: 9,1 insegnanti nel 2004 contro una media di 7,5 nell'OCSE, meno di 7 in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, facendo riferimento ai cicli primario e secondario infanzia esclusa, per cui è possibile la comparazione. La differenza è assai più marcata nella primaria (9,3 insegnanti per 100 studenti in Italia, contro una media OCSE di 5,9, che nella secondaria inferiore, rispettivamente 9,7 e 7,3, e superiore rispettivamente 8,7 e 7,9.» Tutte queste considerazioni giustificano, dunque, ampia-

mente la scelta del Governo sia di merito, con il maestro unico, che di metodo, tramite il ricorso al decreto-legge, e semmai rilanciano con forza un rinnovato investimento sulla formazione iniziale dei docenti della scuola primaria, affinché gli stessi siano preparati a svolgere con competenza e professionalità il proprio compito, a cominciare dalle sfide costituite dalla competenza in lingua inglese e in informatica, apprendimenti obbligatori fin dalla prima classe. Evidenzia, a tale ultimo proposito, che negli anni Novanta il Ministro Falcucci aveva già previsto la formazione di insegnanti nella lingua inglese, senza peraltro che a tale previsione seguisse un riscontro concreto.

Ricorda inoltre che l'articolo 5 del provvedimento in esame detta alcune prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle di recente recate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008. Con la dichiarata finalità di contenere il disagio economico costituito dal costo dei libri scolastici, l'articolo in esame prevede quindi che gli organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, salvo l'eventualità che si rendano necessarie appendici di aggiornamento, che comunque dovranno essere disponibili separatamente. Si prevede, inoltre, che l'adozione dei libri di testo avvenga con cadenza quinquennale, salvo che ricorrano specifiche e motivate esigenze. Ricorda, da ultimo, che l'articolo attribuisce al dirigente scolastico l'obbligo di vigilare affinché i collegi dei docenti assumano le proprie determinazioni in materia di libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.

Sottolinea inoltre che l'articolo 6 attribuisce nuovamente all'esame di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato che abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, in base al comma 1. La validità abilitante all'insegnamento di tale corso di studi era già stata disposta dal-

l'articolo 5, comma 3, della legge 53 del 2003, cosiddetta « legge Moratti », concernente la formazione iniziale dei docenti, e successivamente abrogata per effetto dell'articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria per il 2008. Il comma 2 dell'articolo in esame estende l'attribuzione del valore abilitante del corso di studi anche a coloro che hanno sostenuto l'esame conclusivo di laurea nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 e quella di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Aggiunge che l'articolo 7 del provvedimento in esame, sostituendo il comma 433 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, detta alcune modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica. La disposizione in commento limita sostanzialmente la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l'abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche. Come evidenziato, infatti, anche dalla relazione illustrativa, la normativa dettata dal previgente comma 433 ha determinato un notevole appesantimento della procedura, « in quanto devono essere esaminate una quantità rilevante di domande, ivi comprese quelle di aspiranti che non riescono a conseguire la laurea e l'abilitazione nei tempi di scadenza previsti e non possono quindi essere ammessi ai corsi ». Peraltro, anche la relazione tecnico-finanziaria qualifica la norma in oggetto come una disposizione che, limitando di fatto il numero delle domande di accesso ai corsi suddetti, determina minori oneri amministrativi, anche se non quantificabili.

Ricorda, infine, che l'articolo 8, al comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sottolinea, in conclusione, che le norme contenute nel decreto-legge sono di fondamentale importanza, in quanto permettono di elevare la qualità della scuola e di contenere le spese pubbliche. Evidenzia inoltre che le norme del decreto consen-

tiranno di fare coincidere meglio domanda e offerta per quel che riguarda la scuola, evitando che si verifichino quegli sprechi registratisi negli ultimi tempi. Avverte, infine, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi già previsto per la giornata odierna, sarà stabilita un'articolazione dei lavori della Commissione idonea a garantire un esame approfondito del decreto-legge in modo da avere un confronto pieno anche con la ministra Gelmini.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 settembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca Giuseppe Pizza e per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 15.50.

5-00257 Coscia: Proseguo del servizio sperimentale, denominato « sezioni primavera », per bambini della prima infanzia.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, rilevando in particolare che il ver-

samento del saldo della quota di partecipazione dello Stato al servizio in questione ha soddisfatto gli enti locali, che lo considerano molto importante. Riterrebbe peraltro opportuno che il rappresentante del Governo chiarisse se vi è l'intenzione dell'Esecutivo di stanziare nella prossima legge finanziaria ulteriori risorse per permettere la prosecuzione del servizio in questione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA conferma l'intendimento da parte del Governo di stanziare ulteriori risorse per il servizio in questione nella prossima finanziaria.

5-00315: Ghizzoni: Riduzione di utilizzazioni di insegnanti di alcune associazioni professionali per l'anno scolastico 2008/2009.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, auspicando che si possa arrivare a una migliore organizzazione dell'utilizzazione degli insegnanti delle associazioni professionali in questione.

5-00260 Siragusa: Accertamento della rilevanza e tutela del sito archeologico di Pietra Tara in provincia di Palermo.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando la necessità che davanti a questioni così delicate dal punto di vista della tutela dei beni culturali le Regioni e lo Stato abbiano il compito di approfondire tutti gli sforzi che sono nelle loro possibilità, a prescindere dalla circostanza che la competenza primaria ad occuparsi della materia sia assegnata, nel caso specifico, all'uno o all'altro ente.

5-00303 De Pasquale: Ripristino del carattere abilitante del corso Cobslid dell'Accademia di belle arti di Firenze.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, rilevando peraltro la necessità di una ulteriore risposta sulla questione del carattere abilitante del corso Cosbild.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA manifesta la disponibilità del Governo a fornire un'integrazione della risposta all'interrogazione in titolo, che faccia riferimento in modo più specifico all'aspetto evidenziato dall'interrogante.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO 1

5-00257 Coscia: Prosieguo del servizio sperimentale, denominato «sezioni primavera», per bambini della prima infanzia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'offerta educativa sperimentale per bambini di età compresa tra i due e i tre anni, prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), è stata realizzata nel corso dell'anno scolastico 2007-2008 grazie all'azione sinergica dei tre Ministeri coinvolti, delle Regioni e dell'Anci.

Questo Ministero ha provveduto a coordinare gli interventi per la configurazione della nuova offerta educativa, i criteri perequativi di sostegno, le azioni di monitoraggio e valutazione e l'assegnazione delle risorse finanziarie, dando esecuzione all'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 14 giugno 2007.

Per il primo anno di attuazione è stato previsto un intervento finanziario di sostegno a carico dello Stato e riferito ai tre Ministeri coinvolti, pari a 34.783.656 euro, dei quali il Ministero dell'Istruzione ha sostenuto l'onere maggiore con la quota di 15 milioni.

Sono state autorizzate 1.315 «sezioni primavera» alle quali è stato riconosciuto il diritto ad un contributo proporzionato al numero dei bambini accolti e alla durata giornaliera del servizio; tale contributo è stato assegnato in due *tranches*: la prima per un importo pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo e l'altra a saldo.

Allo stato, superate le diverse difficoltà tecnico-contabili, rese ancora più complesse da sopravvenute esigenze di controllo delle tesorerie, che avevano comportato il ritardo nella erogazione delle quote spettanti ai soggetti pubblici e privati interessati, è stato corrisposto il saldo del contributo statale per il funzionamento

delle sezioni autorizzate per l'anno scolastico 2007/2008. Per completezza di informazione si riferisce che un esiguo numero di istituzioni educative a gestione privata (pari a 30), sottoposte d'ufficio al controllo di Equitalia e risultate morose nei confronti dell'Erario, sono incorse nel pignoramento del contributo a saldo loro assegnato.

Per quanto riguarda il nuovo anno scolastico, secondo quanto previsto dall'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 20 marzo 2008, tutti gli Uffici scolastici regionali hanno stipulato le intese previste con le rispettive regioni ed hanno avviato nei mesi scorsi le procedure di selezione dei progetti per le sezioni primavera, prevedendo la conferma, sussistendone i requisiti, delle sezioni già funzionanti.

Molte regioni hanno discrezionalmente deliberato di concorrere con proprie risorse finanziarie per l'ampliamento del servizio; altre si sono riservate di farlo in sede di assestamento del bilancio. Ad oggi non è tuttavia noto l'esatto numero delle ulteriori sezioni da attivare, in quanto talune Regioni non hanno ancora quantificato il proprio finanziamento precedentemente annunciato.

Relativamente ai finanziamenti statali, il contributo del MIUR ammonta a 19 milioni di euro, con un aumento di quattro milioni rispetto al decorso anno scolastico; il contributo del dipartimento per le politiche della famiglia è di 10 milioni di euro, mentre si è in attesa di conoscere l'entità del contributo a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Considerati gli esiti del primo anno della sperimentazione del nuovo servizio educativo, è intenzione del MIUR, evidentemente d'intesa con gli altri organi statali preposti, assumere un ruolo di sostegno ancora più incisivo per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze delle famiglie, al fine di concorrere concretamente al conseguimento dell'obiettivo del 33 per cento di minori ammessi ai servizi della primissima infanzia, delineato dalla strategia di Lisbona.

Per la qualificazione del servizio, il Ministero intende anche operare utilizzando l'apposito comitato tecnico-scientifico insediato nei mesi scorsi con il compito di monitorare le esperienze, valorizzare i progetti efficaci, orientare l'attività, verificare adeguati standard qualitativi anche per favorire l'ampliamento del nuovo servizio nella prospettiva di una sua diffusione sul territorio ad integrazione degli altri servizi per l'infanzia 0-6 anni.

ALLEGATO 2

5-00315: Ghizzoni: Riduzione di utilizzazioni di insegnanti di alcune associazioni professionali per l'anno scolastico 2008/2009.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Com'è noto all'onorevole interrogante l'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998 prevede che in aggiunta al contingente di 500 unità di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare all'Amministrazione scolastica centrale e periferica, per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e personale docente, compreso il personale educativo, nel limite massimo di cento unità ciascuno, possano essere assegnati:

agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;

alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.

La richiesta di chiarimenti dell'Onorevole interrogante si riferisce al contingente di 100 posti da assegnare alle associazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Al riguardo faccio presente che, come previsto dalla circolare n. 14 del 24 gennaio 2008, le Associazioni interessate hanno dovuto presentare, nei termini e secondo le modalità indicate nella stessa circolare, domanda di assegnazione di personale scolastico, la documentazione relativa ai requisiti previsti ed anche il tipo di programma e le iniziative che si propongono di realizzare.

Per l'anno scolastico 2008-2009 le associazioni e gli enti che hanno presentato domanda di personale dirigente e docente sono state complessivamente n. 83 e le unità di personale richieste sono state n. 234. La scelta è stata effettuata attraverso il vaglio dei progetti presentati; successivamente, è stato effettuato un riesame dei progetti medesimi per esigenze di riequilibrio del piano di ripartizione in relazione agli attuali indirizzi di politica scolastica, secondo una visione globale delle finalità educative dei programmi.

Preciso che tale metodo è stato seguito anche negli anni passati.

Occorre aggiungere che gli Enti e le Associazioni sono tenuti a presentare a fine anno una relazione sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti.

Metto a disposizione dell'Onorevole interrogante l'elenco delle Associazioni scelte con l'indicazione a fianco di ciascuna istituzione del numero delle unità di personale scolastico assegnato.

Associazioni/Enti 2008-09

DESCRIZIONE ENTE/ASSOCIAZIONE	Unità assegnate 2008/09	CITTA'	RESPONSABILE
A.D.I. - ASSOCIAZIONE DOCENTI ITALIANI	2	40135 Bologna	Alessandra Cenerini
ACCADEMIA DELLA CRUSCA	1	50141 Firenze	Francesco Sabatini
ARCIRAGAZZI	1	00158 Roma	Pasquale D'Andrea
ASSOCIAZIONE "ANNALISA DURANTE"	1	80138 Napoli	Giuseppe Perna
ASSOCIAZIONE "AZIONE PER UN MONDO UNITO"	1	00040 Rocca di Papa (RM)	Francesco Pizzorno
A.G.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI	1	00165 Roma	Davide Guarneri
AGeSC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche	1	00146 Roma	Maria Grazia Colombo
A.I.D. - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA - O.N.L.U.S.	1	40121 Bologna	Roberta Penge
A.N.C.E.I. - ASSOCIAZ. NAZ. CULTURA EDUCAZIONE INTERNAZIONALE	1	00183 Roma	Anna Marsili
AID - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DIPLOMATI	1	00153 Roma	Paolo Grillo
AIF - Associazione per l'Insegnamento della Fisica	1	24125 Bergamo	Silvano Sgrignoli
AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici	8	00165 Roma	Mariangela Prioreshi
ANDIS - Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici	2	00184 Roma	Gregorio Iannaccone
ANISN - Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali	1	00100 Roma	Anna Pascucci
APEF - Assoc. Professionale Europea Formazione	2	00198 Roma	Paola Tonna
ASSOCIAZIONE PORTOFRANCO	2	20141 Milano	Alberto Bonfanti
ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	1	00153 Roma	Omer Bonezzi
CESPI - Centro Studi Problemi Internazionali	1	20099 Sesto S. Giov. (MI)	Giovanni Bianchi
CIID - Coop. Insegnanti di Iniziativa Democratica	8	00153 Roma	Franco Baratta
COMUNITA' S. EGIDIO	3	00153 Roma	Cesare Giacomo Zucconi
CONSORZIO SCUOLE LAVORO	2	10121 Torino	Dario Odifreddi
COOP. SOC. di Educ. Popolare "Don G. Magnani"	1	42013 Casalgrande (RE)	Aldo Orboni
CGD - COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI	1	00146 Roma	Angela Nava Mambretti
DIESSE - Didattica ed Innovazione Scolastica	5	20125 Milano	Fabrizio Foschi
DIRSCUOLA	2	00161 Roma	Caterina Cimino
Di.S.A.L. - DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE	1	20125 Milano	Roberto Pellegatta
ENAIIP	5	00153 Roma	Maurizio Drezadore
ESHA ITALY	1	00161 Roma	Antonino Petrolino
F.N.I.S.M. - Federazione Nazionale Insegnanti	2	00179 Roma	Gigliola Ciummei Corduas
F.O.E. - Federazione Opere Educative	5	20125 Milano	Vincenzo Silvano
FONDAZIONE CARDINALE CARLO OPPIZZONI	1	40134 Bologna	Elena Ugolini
FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN	1	10122 Torino	Claudio Donat-Cattin
FONDAZIONE ROMANO GUARDINI	1	80127 Napoli	firma illeggibile
FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE "GIOVANNI XXIII"	1	40125 Bologna	Giuseppe Alberigo
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI	1	00186 Roma	Giovanni Giacobbe
IRASE - Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed educativa	1	00185 Roma	Rosa Venuti
IRSEA - ISTITUTO DI RICERCA E FORMAZIONE	1	70052 Bisceglie (BA)	Michele Grassi
IRSEF/IRFED - Istituto di Ricerca, Studi, Formazione e Documentazione	1	00153 Roma	Attilio D'Ercole
ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA	1	54126 Pisa	Marco Paoli
ITALIA NOSTRA	1	00187 Roma	Giovanni Losavio
LEGAMBIENTE Scuola e Formazione	2	00199 Roma	Vanessa Pallucchi
LEND Lingua e Nuova Didattica	1	00153 Roma	Silvia Minardi
MCE - Movimento di Cooperazione Educativa	2	00185 Roma	Domenico Canciani
OPERA NAZIONALE MONTESSORI	1	00153 Roma	Giovanni Trainito
OVERSEAS -	1	41057 Spilamberto (MO)	Baschieri Mauro
PAMOM - Pia Associazione Maschile "OPERA DI MARIA"	1	00040 Rocca di Papa (RM)	Marco Aquini
PROGED - Agenzia Formativa	1	80041 Boscoreale (NA)	Laura Cirillo
SLOW FOOD ITALIA	1	12042 Bra (CN)	Roberto Burdese
Società Chimica Italiana-Div. Didat. Chimica	1	16146 Genova	Aldo Borsese
UCIIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi	8	00193 Roma	Maria Teresa Lupidi Sciolla
WWF ITALIA	1	00198 Roma	Enzo Venini
COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO	1	34013 Duino (TS)	Michele Zanetti
<i>Nuove Associazioni</i>			
arciMovie	1	80147 Napoli	Vincenzo Mauriello
Associazione culturale "Il Rischio Educativo"	1	20121 Milano	Francesco Valenti
FONDAZIONE DON LORENZO MILANI	1	50141 Firenze	Michele Gesualdi
FONDAZIONE VILLA EMMA RAGAZZI EBREI SALVATI	1	41015 Nonantola (MO)	Stefano Vaccari
Totale	100		

ALLEGATO 3

5-00260 Siragusa: Accertamento della rilevanza e tutela del sito archeologico di Pietra Tara in provincia di Palermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Devo anzitutto ricordare che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 1975, n. 637, recante « Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti », l'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio.

Pertanto tutti gli atti concernenti tali materie sono adottati dall'amministra-

zione regionale, che è tenuta a darne comunicazione bimestrale, per conoscenza, al Ministero per i beni e le attività culturali.

Comunque si ritiene di dover rappresentare all'Onorevole Interrogante che il Ministero per i beni e le attività culturali ha valutato l'operato della locale Soprintendenza corretto ed ineccepibile dal punto di vista scientifico; pertanto non ritiene di dover intervenire presso la Regione Sicilia per sollecitare misure che, la stessa, nella sua autonomia, ha ritenuto di adottare.

ALLEGATO 4

**5-00303 De Pasquale: Ripristino del carattere abilitante del corso
Cobslid dell'Accademia di belle arti di Firenze.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le Accademie di Belle Arti sono state autorizzate ad attivare corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico (CO-BASLID) finalizzati alla formazione dei docenti ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della Legge n. 143, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, con decreto ministeriale n. 82 del 7 ottobre 2004, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005 per le seguenti classi di concorso:

7 A – Arte della fotografia e grafica pubblicitaria;

18 A – Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica;

21 A – Discipline pittoriche;

22 A – Discipline plastiche;

25 A – Disegno e storia dell'arte;

28 A – Educazione artistica.

Obiettivo formativo dei corsi è la promozione e lo sviluppo delle attitudini e delle competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante della scuola secondaria nei settori artistico-visivi; al termine dei predetti corsi, veniva rilasciato un diploma di secondo livello che abilitava all'insegnamento per le classi corrispondenti e consentiva, sino all'anno accademico 2006-2007, l'inserimento nelle graduatorie permanenti.

È successivamente intervenuta la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) che all'articolo 1, comma 605, lettera C, ha trasformato, con decorrenza 1° gennaio 2007, le graduatorie permanenti

in graduatorie ad esaurimento; il medesimo articolo ha fatto salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie, limitatamente al biennio 2007-2008, dei docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione e dei docenti che frequentavano, alla data di entrata in vigore della stessa Legge, anche i suddetti corsi biennali accademici.

Pertanto, in attesa che, con apposito regolamento, venissero definite le nuove modalità di formazione iniziale e di reclutamento di personale docente, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), il Ministero, nello stabilire il contingente dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi biennali di secondo livello, con il Decreto Direttoriale n. 164 del 17 luglio 2007, specificava che coloro che si iscrivevano al primo anno dei corsi CO-BASLID, nell'anno 2007-2008, non avrebbero potuto accedere alle graduatorie ad esaurimento.

Si rileva, quindi, che l'Accademia di Belle Arti di Firenze, correttamente, applicando le suddette norme, nel bando di ammissione al IX ciclo dei corsi biennali del COBASLID, ha espressamente precisato che il titolo non sarebbe stato utile per l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento.

Come è noto all'onorevole interrogante, il Ministro, anche attraverso gli organi di stampa, ha più volte dichiarato che si cercherà di trovare una soluzione per definire la posizione di tutti coloro che si sono iscritti, per l'anno accademico 2007/2008, ai corsi per gli insegnanti, sia nelle

Accademie sia nelle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario.

Si tratta, pertanto, di un problema di ordine generale che non riguarda soltanto i corsi COBASLID attivati dall'Accademia di Belle Arti di Firenze.

Conseguentemente, nell'ambito di una riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti, nel caso di modifica alla vigente normativa nel senso di consentire agli

iscritti nei COBASLID dell'anno 2007/2008, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, non ne deriverebbe alcun pregiudizio per gli studenti che hanno frequentato presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze in quanto sarebbero, comunque, beneficiari della modifica, pur non espressamente prevista dal bando di ammissione, al pari di quelli che hanno frequentato il corso presso altre Accademie.